

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE
CONCERNENTE: “Modifica del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41
(Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie)”.**

Signori Consiglieri,

questa proposta di regolamento si rende necessaria per rendere coerente la regolamentazione della caccia da appostamenti fissi all'interno delle aziende faunistico-venatorie con il quadro normativo nazionale.

La legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), disciplina, tra l'altro, l'istituto delle aziende faunistico-venatorie specificando, all'articolo 16, che le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende è consentito nel rispetto delle norme della medesima legge.

In merito agli appostamenti fissi, l'articolo 5, comma 3, stabilisce che: “Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990”; al comma 6, il medesimo articolo stabilisce altresì che: “L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.”

La l.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), stabilisce all'articolo 13 che la Regione, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita dal Piano faunistico-Venatorio, autorizza la costituzione di aziende faunistico-venatorie e che il Consiglio regionale determina con regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento sia delle aziende faunistico-venatorie sia delle aziende agri-turistico-venatorie di nuova costituzione.

Ora, il r.r. 41/1995, contenente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, stabilisce all'articolo 5, comma 10, che la caccia effettuata da appostamenti fissi non è consentita ad eccezione, per i proprietari e conduttori dei fondi compresi nell'azienda faunistica, di quella effettuata da appostamenti fissi preesistenti alla costituzione dell'azienda stessa.

Poiché la normativa nazionale non prevede la condizione di preesistenza di un appostamento fisso per la sua eventuale autorizzazione rispetto all'atto di concessione dell'azienda, questa modifica rende la disciplina regionale coerente con le disposizioni nazionali, stabilendo che la caccia da appostamenti fissi è consentita, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, ai proprietari o conduttori dei fondi compresi nell'azienda faunistica e che qualora gli appostamenti non siano preesistenti alla costituzione dell'azienda, la caccia è consentita ai medesimi proprietari o conduttori dei fondi previo consenso del titolare dell'azienda stessa.

Nel dettaglio, la proposta è composta da due articoli: con l'articolo 1 si va a sostituire il comma 10 e a inserire il comma 10 bis all'articolo 5 del regolamento; con l'articolo 2 si va a modificare l'articolo 10 del regolamento per esigenze di coordinamento tecnico normativo.